

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

#### **DECRETO N. 8 del 5.02.2021**

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca.

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca.

#### IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Paolo Ferrara delegato alla Polizia Locale metropolitana e Aree Protette.

#### Premesso che:

l'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016", prevede che: "Le funzioni non fondamentali in materia di ...., agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, ...., già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione .....";

la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8", pubblicata sul B.U.R.L. il giorno 3 marzo 2016, ha definito le strutture della Giunta regionale subentranti;

ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014..";

in relazione al percorso di riforma di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii. la Regione Lazio ha individuato in esito agli atti su indicati, nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015;

ai sensi dell'art. 7, comma 10, della detta L.R. n. 17/2015, la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8;

l'art. 1, comma 770, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che "all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di Polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014,

n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato";

la L.R. 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016", che all'art. 7 detta alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare il comma 9, del predetto articolo 7 che stabilisce che "il personale della Polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "Mobilità.gov", di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 14";

l'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015, secondo il quale "Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:

- riallocare il personale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di Polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali;
- trasferire il personale di Polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di Polizia locale).

I corpi di Polizia provinciale, istituzioni di Polizia locale afferenti alle singole province, hanno tradizionalmente esercitato, nell'ambito del territorio su cui insistono, funzioni prioritarie di vigilanza ittico-venatoria ai sensi degli art. 43, commi 1 e 2 della Legge Regionale 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), art. 37, comma 1, della Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 42, comma 1, della Legge Regionale 87/1990 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), anche in forza dei poteri attribuiti dall'art. 5 della Legge 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale): funzioni riallocate assieme al relativo personale soprannumerario dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale 17/2015;

#### Visti:

il documento dell'UPI del 18 settembre 2015, che recita "... E' evidente che la scelta di mantenere servizi di Polizia provinciale nelle Province/Città metropolitana deve tener conto dei provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti dalla legislazione regionale ove questi stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in materia ambientale o di caccia e pesca) che comprendono compiti di Polizia amministrativa locale...";

l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, a norma del quale: "Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di Polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali...";

Dato atto pertanto, della necessità di utilizzare l'istituto della convenzione, previsto dalla legislazione e, in particolare, dall'art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, che rappresenta un valido ed indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività inerente alle funzioni di competenza regionale, e che consente una maggiore e migliore razionalizzazione del lavoro e garantisce il regolare esercizio da parte delle province e della Città metropolitana delle

attività di vigilanza e controllo anche su dette funzioni, in particolare per disciplinare le attività che la Polizia provinciale è chiamata ad effettuare in aggiunta ai compiti istituzionalmente assegnati, riguardanti le funzioni non fondamentali riallocate all'interno delle Direzioni regionali;

Ritenuto indispensabile continuare ad assicurare, su base convenzionale, le attività di controllo oggi svolte dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, in materia di agricoltura, caccia e pesca;

Visti:

lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che recita "La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- *h) grande distribuzione commerciale;*
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7;"

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 23-bis comma 7, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali" convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale all'art. 5, comma 3, dispone che le leggi regionali riallocano le funzioni di Polizia Amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

#### Visti:

sulle funzioni di vigilanza venatoria e ittica, in generale:

- artt. 4, 19, 27, 28 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- art. 30 e ss. del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (Pesca nelle acque interne);
- art. 22, comma 4, del D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96*);

nello specifico, in ordine alla Vigilanza su materie delegate dalla Regione ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014 n. 56:

- art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";
- art. 42 della L.R. n. 87 del 7.12.1990, ad oggetto: "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";
- artt. 13, 34, 35, 43, 45 della L.R. n. 17 del 2.05.1995, ad oggetto: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";
- art. 15 della L.R. n. 32 del 5.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco";
- art. 8 della L.R. n. 29 del 30 marzo 1987, recante: "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore";

#### Richiamate, tra le altre:

L.R. n. 4 del 16.03.2015 recante: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale";

la D.G.R. n. 5294 del 13.10.1998 (Disciplina e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura);

la D.G.R. n. 6091 del 29.12.1999 (Disciplina del funzionamento delle aziende faunistiche - venatorie e delle aziende agrituristico - venatorie);

#### Preso atto:

che il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale" Dott. Mario Sette ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

#### **DECRETA**

- 1. di approvare l'allegato Schema di Convenzione da sottoporre alla sottoscrizione delle parti contraenti;
- 2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca;
- 3. di delegare per la firma digitale della suddetta Convenzione il Direttore dell'U.E. "Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma capitale";
- 4. di prevedere che le entrate scaturenti dalla Convenzione verranno iscritte nelle Previsioni di Bilancio 2021-2023.

Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando in data 25.01.2021

IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente SALVATORE PIGNATELLO

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
TERESA MARIA ZOTTA



#### Decreto n. 8 del 5.02.2021

Riproduzione dell'originale firmato digitalmente

# ALLEGATO AL DECRETO N. 8 DEL 5.02.2021 CHE SI COMPONE DI N. 9 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE

Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca.

# **CONVENZIONE**

#### TRA

#### **REGIONE LAZIO**

di seguito per brevità denominata "*Regione*", rappresentata nel presente atto nella persona del Dott. Ing. Mauro Lasagna nato a Roma il 01/02/1955, il quale interviene e stipula non in proprio, ma in nome, vece e conto della Regione Lazio – C.F. 80143490581, avente sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo, 212 – CAP 00147, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale "*Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca*" giusta D.G.R. n. 120/2020;

 $\mathbf{E}$ 

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

di seguito per brevità, denominata "Città metropolitana", rappresentata nel presente atto nella persona del Sig. Paolo Ferrara nato a Roma il 01/01/1971, il quale interviene e stipula non in proprio, ma in nome, vece e conto della "Città metropolitana" – C.F. 80034390585 avente sede legale in Roma Via Quattro Novembre, 119 A – CAP 00187 nella sua qualità di Consigliere delegato alla Polizia Locale e delle Aree protette della Città Metropolitana di Roma;

(di seguito, denominate PARTI)

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2016", prevede che: "Le funzioni non fondamentali in materia di ...., agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, ...., già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione .....";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "*Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8*", pubblicata sul B.U.R.L. il giorno 03 marzo 2016, ha definito le strutture della Giunta regionale subentranti;
- ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.";
- in relazione al percorso di riforma di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. ii. la Regione Lazio ha individuato in esito agli atti su indicati, nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015;

- ai sensi dell'art. 7, comma 10, della detta L.R. n. 17/2015, la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8;
- l'art. 1, comma 770, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che "all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato";
- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016", che all'art. 7 detta alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56 e della legge 23 dicembre 2014 n° 190 ed in particolare il comma 9, del predetto articolo 7 che stabilisce che "il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "Mobilità.gov", di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 14";
- l'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015, secondo il quale "Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:
  - § riallocare il personale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali;
  - § trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale).
- I corpi di polizia provinciale, istituzioni di polizia locale afferenti alle singole province, hanno tradizionalmente esercitato, nell'ambito del territorio su cui insistono, funzioni prioritarie di vigilanza ittico-venatoria ai sensi degli art. 43 commi 1 e 2 della legge regionale 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), art. 37 comma 1 della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 42 comma 1 della legge regionale 87/1990 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), anche in forza dei poteri attribuiti dall'art 5 della legge 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale): funzioni riallocate assieme al relativo personale soprannumerario dal comma 9 dell'art 7 della legge regionale 17/2015;

#### **VISTI**

- il documento dell'UPI del 18 settembre 2015, ad oggetto: "... È evidente che la scelta di mantenere servizi di polizia provinciale nelle Province/Città metropolitana deve tener conto dei

provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti dalla legislazione regionale ove questi stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in materia ambientale o di caccia e pesca) che comprendono compiti di polizia amministrativa locale...";

- il disegno di legge, ad oggetto: "Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane", come proposta di legge n. 317 del 29.02.2016, ora in discussione al Consiglio regionale, non prevede alcuna innovazione, in materia di vigilanza ittica e venatoria su materie attinenti funzioni non fondamentali;

#### **VISTO**

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, a norma del quale: "Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali...";
- che negli incontri tenutesi presso la Direzione Regionale Bilancio si è convenuto che le Provincie ora Enti di Area Vasta e Citta Metropolitana continuano ad incassare per conto della Regione le tasse di concessioni regionali e che dal 3 marzo u.s. saranno riversate nelle casse della Regione;

#### **DATO ATTO**

- pertanto, della necessità di utilizzare l'istituto della convenzione, previsto dalla legislazione e, in particolare, dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, che rappresenta un valido ed indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività inerente alle funzioni di competenza regionale, e che consente una maggiore e migliore razionalizzazione del lavoro e garantisce il regolare esercizio da parte delle province e della Città metropolitana delle attività di vigilanza e controllo anche su dette funzioni, in particolare per disciplinare le attività che la polizia provinciale è chiamata ad effettuare in aggiunta ai compiti istituzionalmente assegnati, riguardanti le funzioni non fondamentali riallocate all'interno delle Direzioni regionali;

#### **RITENUTO**

- indispensabile continuare ad assicurare, su base convenzionale, le attività di controllo oggi svolte dalla polizia provinciale, in materia di agricoltura, caccia e pesca;

### **VISTI**

- Lo Statuto della Regione Lazio
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 23-bis. Comma 7, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato Decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali" convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale all'art. 5, comma 3, dispone che le leggi regionali riallocano le funzioni di Polizia Amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56;

- La DGR n. 120 del 24/03/2020 concernente "L.R. 17/2015, art. 7, comma 2, atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca – Annualità 2020 -2021- 2022";

# VISTI, SULLE FUNZIONI DI VIGILANZA VENATORIA E ITTICA, IN GENERALE:

- artt. 4, 19, 27, 28 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- art. 30 e ss. del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 (Pesca nelle acque interne);
- art. 22, comma 4, del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

# VISTI, NELLO SPECIFICO, IN ORDINE ALLA VIGILANZA SU MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56:

- art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";
- art. 42 della L.R. n. 87 del 07.12.1990, ad oggetto: "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e s.m.i.;
- artt. 13, 43, 34, 35, 43, 45 della L.R. n. 17 del 02.05.1995, ad oggetto: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e s.m.i.;
- art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco";
- art. 8 della L.R. n. 29 del 30 marzo 1987, recante: "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" e s.m.i.;

# RICHIAMATE, TRA LE ALTRE:

- L.R. n. 4 del 16.03.2015 recante: "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale" e s.m.i.;
- la DGR n. 5294 del 13.10.1998 (Disciplina e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura);
- la DGR n. 6091 del 29.12.1999 (Disciplina del funzionamento delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agrituristico venatorie);
- la DGR n. n. 942 del 29.12.2017 (Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie);
- la DGR n. 847 del 30.12.2016 (Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4);
- la DGR n. 460 del 02.08.2018 (*L.R. n. 17/95*, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati);
- la DGR n. 63 del 06.02.2018 (Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile);
- la DGR n. 135 del 27.02.2018 (Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile);

#### DATO ATTO CHE:

le Parti ritengono prioritario procedere a garantire la continuità dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio, attraverso specifica convenzione che consenta l'impiego, a tal fine, della polizia provinciale;

# SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente atto.

# Art. 2 (Oggetto)

1. La Regione Lazio e la Città metropolitana si impegnano a garantire lo svolgimento dei compiti individuati nella DGR 120/2020 nell'ambito delle funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca riassegnate alla Regione ai sensi della L.R. 17/2015 e secondo quanto previsto dalla presente convenzione, comprese le attività operative gestionali non afferenti esclusivamente la vigilanza ittico-venatoria.

# Art. 3 (Finalità)

1. La presente convenzione ha la finalità di garantire la continuità dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio, razionalizzando e disciplinando le attività che la polizia provinciale è chiamata ad effettuare in aggiunta ai compiti istituzionalmente assegnati, riguardanti le funzioni non fondamentali riallocate all'interno delle Direzioni regionali;

#### Art. 4

#### (Attività incentivate)

- 1. La Città metropolitana assicura lo svolgimento sull'intero territorio di competenza, tramite la Polizia locale, dei seguenti compiti di vigilanza nelle materie riallocate nelle strutture regionali dalla L.R. 17/2015:
  - a. Collaborazione, per quanto di competenza, con le ASL della Regione Lazio che operano nel soccorso di animali selvatici feriti secondo quanto previsto dall'articolo 23 bis della L.R. n. 34/1997;
  - b. controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi (art. 34, commi 15 e 16, art. 35 comma 2, della legge regionale 17/1995 e art. 19 della legge 157/1992);
  - c. la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione (art. 13 comma 2 e art. 14 comma 7 della legge regionale 17/1995);
  - d. attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art 19 comma 10 e art 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);
  - e. vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;

- f. coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- g. supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento (art. 35 della legge regionale 17/1995) mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni di norma (L.R. 4/2015), nonché dei piani di abbattimenti in deroga (art. 35 Bis della legge regionale 17/1995);
- h. controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";
- i. controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco";
- j. supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette, di cui all'art. 27, comma 3 e art. 31, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 29/1997, con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree.
- 2. Fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, su particolari necessità si possono concordare determinati periodi o ambiti territoriali in cui effettuare specifiche attività. Altresì il Direttore regionale può richiedere alla Città metropolitana l'intervento della Polizia locale per lo svolgimento di specifici servizi o attività nell'ambito dei compiti previsti nella convenzione e preventivamente concordandoli col Comandante della Polizia locale della Città Metropolitana;

#### Art. 5

# (Organizzazione delle attività)

- 1. Per le attività previste al precedente art. 4 è impiegato il personale di Polizia locale per il servizio di vigilanza nelle materie non fondamentali individuato tra quello già impegnato nelle funzioni ed attività di vigilanza collegata ai riferimenti normativi richiamati all' art. 4 della presente convenzione.
- 2. La Città metropolitana provvede all'organizzazione delle attività di cui precedente all'art. 4 assicurando, con propri mezzi, al personale preposto le dotazioni personali quali uniformi e relativi accessori, armi d'ordinanza e relative munizioni, attrezzature informatiche, telefoniche e di comunicazione. Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato si avvale anche dei mezzi di locomozione in dotazione alla Città metropolitana.

#### Art. 6

# (Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. La Città metropolitana assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia. Durante l'attività svolta nell'ambito della Convenzione, la Città metropolitana sarà responsabile del proprio personale, per ogni eventuale danno che dall'attività medesima possa derivare a persone e cose. La Città metropolitana assicura che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il personale impiegato, provvederà inoltre alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività del presente accordo.

# Art. 7 (Sanzioni)

- 1. Per le sanzioni amministrative concernenti le materie regionali derivanti dalle attività di vigilanza di cui all'art. 4 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 30/1994 e successive modifiche.
- 2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e le funzioni relative all'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono svolte dalla Regione Lazio attraverso i Comuni che introitano il 50% dei i proventi connessi alle sanzioni amministrative relative alle materie non fondamentali.

#### Art. 8

# (Importo e modalità di erogazione)

- 2. La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca si impegna ad erogare, complessivamente, alla Città metropolitana per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 la somma di euro 155.174,37 per ognuno degli anni 2020-2021-2022, per un totale di € 465.523,11 previa presentazione da parte del Comandante della Polizia locale di dettagliate relazioni semestrali e annuali corredate da riepiloghi di spese sostenute per le attività svolte e per i servizi resi inerenti la presente convenzione.
- 3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente convenzione trovano copertura nell'ambito della DGR 120/2020.

## Art. 9

# (Nomina dei responsabili della Convenzione)

1. La Regione Lazio individua Bruno Petrucci quale funzionario referente ai fini della Convenzione. La Città metropolitana individua il funzionario Servizi Vigilanza Luigi Iacobucci referente della Convenzione.

# Art. 10 (Riservatezza)

1. La Regione Lazio e la Città metropolitana hanno l'obbligo del riserbo sui dati, le informazioni di natura giudiziaria, sanzionatoria, tecnica, economica, commerciale, amministrativa, ecc. di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del Programma Operativo o comunque in relazione ad esso. Tale impegno la Città metropolitana lo assume anche per i dipendenti chiamati ad effettuare le attività di vigilanza descritte all'art. 4 ed i procedimenti sanzionatori ad essa correlati e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..

#### **Art. 11**

# (Durata e decorrenza)

1. La presente convenzione è efficacie dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31/12/2022, salvo proroga, con impegno ad effettuare una verifica entro il 30 giugno 2022.

# Art. 12 (Modifiche)

1. La presente convenzione può essere integrata o modificata a seguito di eventuali interventi legislativi regionali o per espressa volontà dei contraenti.

#### **Art. 13**

# (Rapporti tra le parti)

- 1. Le parti si impegnano, secondo il criterio della leale collaborazione, al pieno rispetto della presente convenzione.
- 2. La Città metropolitana si impegna a garantire le attività di vigilanza e controllo previste all'art. 4:

#### **ART. 14**

#### (Recesso)

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni tramite PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e in corso di esecuzione.

#### **ART. 15**

# (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- la Città metropolitana, in Roma, Via G Ribotta, 41/43, PEC: polizialocale@peccittametropolitanaroma.gov.it;
- la Regione in Roma, Via del Serafico n. 107, PEC: <a href="mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it">agricoltura@regione.lazio.legalmail.it</a>.

#### **ART. 16**

# (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile

#### **ART. 17**

# (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione, firmata digitalmente da entrambi i contraenti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86) e l'onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86).

#### **ART. 18**

# (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

Roma,

Regione Lazio
Dott. Ing. Mauro Lasagna
(firmato digitalmente)

Città metropolitana di Roma Capitale Consigliere Paolo Ferrara (firmato digitalmente)